

DM 30/08/1954

SICUREZZA SOCIALE (ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE)

Decreto Ministeriale 30 agosto 1954 (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 275). -- Base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Preambolo

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia:

Visti gli articoli 2 e 149 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, che equipara gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari agli impiegati civili dello Stato ai fini della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuto che l'art. 2 del decreto Ministeriale 26 novembre 1952, che stabiliva la base per la determinazione dei contributi dovuti all'Ente suddetto dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, ha cessato di aver vigore alla data del 31 dicembre 1953, mentre non è stata data ancora esecuzione all'inquadramento degli ufficiali giudiziari in applicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e, pertanto, è necessario provvedere per il periodo successivo;

Decreta:

Articolo unico

. -- Sino alla data del 31 dicembre 1954 ed in attesa che sia data esecuzione all'inquadramento degli ufficiali giudiziari in applicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per conto degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, sono stabiliti con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 26 novembre 1952, sulla base delle retribuzioni previste per gli impiegati civili dello Stato del grado 11° di gruppo B, per gli ufficiali giudiziari, e del grado 13° di gruppo C, per gli aiutanti ufficiali giudiziari.